

Codice A1610B

D.D. 12 maggio 2021, n. 297

**D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. D.P.R. 13 FEBBRAIO 2017, n. 31. L.R. 1 dicembre 2008, n. 32. ORTA SAN GIULIO (NO) - Intervento: Opere di manutenzione straordinaria, riordino e riqualificazione edilizia, nonché di consolidamento e mantenimento della proprietà residenziale, dell'immobile di pertinenza ad uso darsena e relative aree scoperte pertinenziali - variante e nuove opere aggiuntive alla APS n°17/2020**



**ATTO DD 297/A1610B/2021**

**DEL 12/05/2021**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO**

**A1610B - Territorio e paesaggio**

**OGGETTO:** D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. D.P.R. 13 FEBBRAIO 2017, n. 31. L.R. 1 dicembre 2008, n. 32. ORTA SAN GIULIO (NO) – Intervento: Opere di manutenzione straordinaria, riordino e riqualificazione edilizia, nonché di consolidamento e mantenimento della proprietà residenziale, dell'immobile di pertinenza ad uso darsena e relative aree scoperte pertinenziali – variante e nuove opere aggiuntive alla APS n°17/2020 del 07/04/2020, immobile ubicato in via Fava n. 4 – N.C.E.U. Foglio 5 mappali n. 185,185 Sub 1, 185 Sub 2, 240,610, 610 Sub 1. Autorizzazione paesaggistica.

Vista l'istanza della *omissis*, pervenuta dal Comune di Orta San Giulio (NO) volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento citato in oggetto;

premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ("Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l'articolo 146 che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla Regione, fatta salva la possibilità di delegarne l'esercizio, con legge, ad altri soggetti e visto in particolare il comma 9 del suddetto articolo, che rinvia a uno specifico regolamento il procedimento semplificato per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017 n. 31 ("Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata");

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 ("Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), che delega ai Comuni, dotati di commissione locale per il paesaggio, le funzioni autorizzative per gli interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica ad eccezione di quelli indicati al comma 1 dell'articolo 3 per cui il potere autorizzativo è in capo alla Regione, stabilendo altresì che fino alla costituzione di tali commissioni il rilascio di tutte le autorizzazioni paesaggistiche sia di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l'intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza comunale;

verificato che il Comune territorialmente interessato dall'intervento oggetto della presente determinazione non risulta idoneo all'esercizio della delega ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 32/2008;

considerato che per l'intervento oggetto della presente determinazione il Settore scrivente ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con motivata proposta di accoglimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 5 dell'articolo 11 del D.P.R. 31/2017, per l'acquisizione del parere vincolante;

verificato che i venti giorni dalla ricezione degli atti da parte del Soprintendente previsti dal comma 5 dell'articolo 11 citato risultano decorsi senza che il medesimo abbia reso il parere di competenza;

considerato che, ai sensi dello stesso comma 5 dell'articolo 11, in caso di mancata espressione del parere del Soprintendente entro il termine previsto, l'amministrazione competente ne prescinde e rilascia l'autorizzazione;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016;

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dallo scrivente Settore regionale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione (allegato 1);

dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge;

tutto ciò premesso e considerato

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- decreto legislativo 42/2004, Parte III;
- decreto del Presidente della Repubblica 31/2017;
- legge regionale 32/2008;

- legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i);

*determina*

di prendere atto che il Soprintendente, a fronte della richiesta regionale, non ha espresso il parere di competenza e che pertanto si sono verificate le condizioni di cui al comma 5 dell'articolo 11 del D.P.R. 31/2017 per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica da parte dell'amministrazione competente;

di autorizzare ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 e con le procedure previste dal D.P.R. 31/2017, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Territorio e Paesaggio, (allegato 1) che si intende qui integralmente recepita e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs. 42/2004 e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo, fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del D.lgs. 8 giugno 2001 n.327.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle eventuali procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1610B - Territorio e paesaggio)  
Firmato digitalmente da Giovanni Paludi

Allegato



*Direzione Ambiente, Energia e territorio*

*Settore Territorio e Paesaggio*

*valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it*

*paesaggio.territorio@cert.regionepiemonte.it*

*Classif. 11.100/GESPAE/251/2021A/A1600A*

*Rif. n. 29920/A1610B del 15/03/2021*

*36450/A1610B del 29/03/2021*

## **RELAZIONE**

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.  
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio  
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.  
D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31  
Comune: ORTA SAN GIULIO (NO)  
Intervento: Opere di manutenzione straordinaria, riordino e riqualificazione edilizia, nonché di consolidamento e mantenimento della proprietà residenziale, dell'immobile di pertinenza ad uso darsena e relative aree scoperte pertinenziali – variante e nuove opere aggiuntive alla APS n° 17/2020 del 07/04/2020, immobile ubicato in via Fava n. 4 – N.C.E.U. Foglio 5 mappali n. 185,185 Sub 1, 185 Sub 2, 240,610, 610 Sub 1  
Proprietà: [REDACTED]

Esaminata l'istanza, qui pervenuta, tramite PEC, dal Comune di ORTA SAN GIULIO (NO) in data 15/03/2021, con nota prot. 1997 del 11/03/2021, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento in oggetto, da realizzare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica semplificata allegata all'istanza,

visti gli atti integrativi pervenuti dal professionista incaricato in data 29/03/2021 ed acquisiti con prot. 36450/A1610B,

considerato che gli interventi previsti consistono in alcune varianti agli interventi di ristrutturazione dell'edificio e della darsena in oggetto - già autorizzati

dall'Amministrazione comunale con provvedimento n. 17/2020 a fronte di parere favorevole, con le condizioni poste dalla Commissione Locale per il Paesaggio, della competente Soprintendenza - riguardanti in particolare:

la previsione, nell'edificio ospitante la darsena, di un nuovo parapetto sul lato fronte lago attualmente in muratura del soprastante terrazzo, da realizzare con ancoraggio alle porzioni laterali in muratura da mantenere di nuovo parapetto in ringhiera metallica a bacchette verticali; è prevista altresì la conservazione dell'impianto di sollevamento e rimessaggio di imbarcazioni esistente, di cui in precedenza era stata prevista la rimozione;

la sostituzione di alcune porzioni di parapetto in calcestruzzo nell'area esterna a ponente dell'edificio di abitazione con ringhiere metalliche a bacchette verticali nonché la realizzazione dei rivestimenti lapidei su alcune porzioni delle murature in calcestruzzo presenti nelle aree esterne di levante rispetto allo stesso edificio e del corpo scala in pietra mista locale a posa tradizionale anziché in pietra di Luserna come in precedenza autorizzato;

sono altresì previsti alcuni nuovi interventi, quali la sostituzione del manto di copertura in tegola curva "unicoppo" color ardesia dell'edificio principale con tegole di eguale tipologia e tinta, previo posizionamento di apposito strato isolante su tutta la superficie, con relativa sostituzione della lattoneria, da realizzare in rame, nonché la sostituzione dell'esistente impianto di collegamento meccanico su binario inclinato finalizzato a consentire il superamento del dislivello tra il piano dell'ingresso alla proprietà ed il piano di ingresso all'abitazione, con un nuovo impianto per abbattimento delle barriere architettoniche mediante piattaforma inclinata a cremagliera, schermato lateralmente da vegetazione arbustiva di nuovo impianto,

verificato che ai sensi della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 art. 3, l'intervento in oggetto **non è** ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

visto il D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31 "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata",

verificato che il Comune di ORTA SAN GIULIO (NO) non risulta idoneo all'esercizio della delega, e pertanto, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della l.r. 32/2008, agisce in via sostitutiva la Regione,

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopraccitato Ppr,

accertato che l'intervento proposto ricade all'interno delle aree tutelate con provvedimenti di dichiarazione d'interesse pubblico imposti rispettivamente con:

D.M. 09/08/1950 avente per oggetto: *Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nell'ambito del comune di Orta San Giulio*, che tutela l'area in quanto "(...) costituisce un importante complesso panoramico",

D.M. 25/02/1974 avente per oggetto: *Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona intorno al lago d'Orta, sita in comune di Orta S. Giulio*, che tutela l'ambito in quanto "(...) presenta un quadro naturale di eccezionale valore ambientale e paesistico, (...) cornice naturale di eccezionale interesse per l'intero lago d'Orta",

D.M. 01/08/1985 avente per oggetto: *Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del lago d'Orta e territori circostanti ricadente nei comuni di Omegna, Armeno, Pettenasco, Miasino, Ameno, Orta S. Giulio, Bolzano Novarese, Gozzano, S. Maurizio d'Opaglio, Madonna del Sasso, Pella, Arola, Cesara e Nonio*, che tutela l'area in quanto "(...) costituisce una fascia di territorio culturalmente e paesaggisticamente affine a quello strettamente costiero già vincolato (...)",

accertato che l'intervento appare compatibile con la salvaguardia dei valori paesaggistici riconosciuti nei suddetti provvedimenti e risulta conforme con le specifiche prescrizioni d'uso riportate nelle rispettive schede n. rif. regionale A081, A083, B054 del "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte,

accertato altresì che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142 c. 1, lett. b del D.Lgs 42/2004,

considerato che per gli interventi in esame vengono impiegati tipologie di elementi costruttivi, materiali e cromatismi analoghi a quelli oggetto di autorizzazione con il menzionato provvedimento n. 17/2020 ovvero a quelli già presenti,

considerato altresì che le opere nel complesso da eseguire sull'edificio e nelle pertinenze non comportano significative alterazioni percettive dal lago e dal contesto circostante e non pregiudicano pertanto le visuali panoramiche che connotano il contesto paesaggistico in esame,

considerato che le opere previste non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.

Si riporta nel seguito l'elenco della documentazione oggetto del provvedimento:

N. progr.	Descrizione elaborato	Descrizione/Nome file
1	<i>Estratti Ppr</i>	RD143732-5.pdf.p7m
2	<i>Relazione Paesaggistica semplificata-All.D</i>	RD143732-9.pdf.p7m
3	<i>Vista aerea dell'area oggetto di intervento</i>	RD143732-10.pdf.p7m
4	<i>Elaborato grafico n. Tavola n. 1 - planimetria – edificio darsena</i>	RD143732-13.pdf.p7m
5	<i>Elaborato grafico n. Tavola n. 2- planimetria terrazzo - edificio darsena</i>	RD143732-14.pdf.p7m
6	<i>Elaborato grafico n. Tavola n. 3- planimetria – edificio principale</i>	RD143732-15.pdf.p7m
7	<i>Elaborato grafico n. Tavola n. 4 - planimetria – particolare copertura</i>	RD143732-16.pdf.p7m
8	<i>Elaborato grafico – Tav. n. 5 -Situazione esistente – planimetria, sezione – piattaforma inclinata</i>	RD143732-17.pdf.p7m
9	<i>Elaborato grafico – Tav. n. 6 Situazione in progetto – planimetria, sezione– piattaforma inclinata</i>	RD143732-18.pdf.p7m
10	<i>PRGC - estratto</i>	RD143732-19.pdf.p7m
11	<i>Estratto catastale</i>	RD143732-20.pdf.p7m
12	<i>Documentazione fotografica descrittiva rivestimenti in pietra</i>	RD143732-21.pdf.p7m
13	<i>Documentazione fotografica descrittiva copertura fabbricato residenziale</i>	RD143732-22.pdf.p7m
14	<i>Documentazione fotografica descrittiva interventi sulla darsena</i>	RD143732-23.pdf.p7m
15	<i>Documentazione fotografica descrittiva dell'impianto elevatore oggetto di sostituzione</i>	RD143732-24.pdf.p7m



16	<i>Relazione integrativa relativa all'intervento di sostituzione manto di copertura</i>	Integrazione 1.pdf.p7m
17	<i>Dichiarazione di conformità al PRGC adeguato al Ppr</i>	Integrazione 2.pdf.p7m

Il Funzionario Istruttore  
*Arch. Alida Fiandaca*

Il Dirigente del Settore

**Arch. Giovanni Paludi**

*Il presente documento è sottoscritto con firma  
digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.*